



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI VENEZIA - MESTRE

SEZIONE 24

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------|---------|------------|
| <input type="checkbox"/> | TRENTANOVI | SERGIO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | PITTERI | ERMANNO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | CIMENTI | RENATO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1738/2015
depositato il 06/09/2015

- avverso la sentenza n. 442/2015 Sez.3 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
VENEZIA

contro:
MAO GIOVANNA
VIA TOSCANELLI PAOLO 14 30016 JESOLO

difeso da:
MANTOVANI MARIO
VIA CALNOVA 80 30027 SAN DONA' DI PIAVE

contro:
MARCON ALESSANDRO
VIA TOSCANELLI PAOLO 14 30016 JESOLO

difeso da:
MANTOVANI MARIO
VIA CALNOVA 80 30027 SAN DONA' DI PIAVE

proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE VENEZIA

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T63050800922/2010 IRPEF-ADD.REG. 2005
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T63050800922/2010 IRPEF-ADD.COM. 2005
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T63050800957/2010 IRPEF-ADD.REG. 2005

SEZIONE

N° 24

REG.GENERALE

N° 1738/2015

UDENZA DEL

11/06/2016 ore 09:30

N° 730/16

PROMUNCIATA IL:
21/5/16

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

6/6/16
Il Segretario
[Signature]



(segue)

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T63050800957/2010 IRPEF-ADD.COM. 2005
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 63050800957 IRPEF-ADD.REG. 2005
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 63050800957 IRPEF-ADD.COM. 2005

SEZIONE

N° 24

REG.GENERALE

N° 1738/2015

UDIENZA DEL

11/05/2016 ore 09:30

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Agenzia delle Entrate di Venezia notificava avvisi di accertamento ad Alessandro Marcon per gli anni 2005 e 2006 ed alla coniuge Mao Giovanna per l'anno 2005, con cui rideterminava sinteticamente i redditi imponibili degli stessi.

Si trattava dell'applicazione dell'art. 38, co. 4,5,6,7,8 del D.P.R. 600/73 e del D.M. 10.09.1992, cioè del c.d. "vecchio redditometro", facendo riferimento ai parametri dell'abitazione principale, auto, motocicli, polizza incendi ed investimenti patrimoniali per quote di un quinto.

Con distinti ricorsi, i suddetti soggetti eccepivano: 1) mancata attivazione del previo contraddittorio endoprocedimentale; 2) difetto di motivazione ex art. 42, co. 2 D.P.R. 600/73. Nel merito eccepivano: 1) l'errata valorizzazione della rata del premio di assicurazione sulla casa; 2) la mancata considerazione della pensione percepita dal sig. Marcon. Queste due doglianze venivano accolte in autotutela dall'Ufficio che rettificava gli imponibili originariamente accertati.

Ulteriormente, sempre nel merito, i ricorrenti eccepivano la mancata considerazione, nell'accertamento sintetico, di quanto segue: 1) vincita al casinò, il 02.01.2005, di € 102.720,00; 2) elargizione in denaro per € 150.000,00 effettuata nel 2007 dalla sorella Marcon Tiziana; nuova vincita al casinò di € 64.000,00 avvenuta nel 2007.

La C.T.P. di Venezia, con sentenza 442/3/15 depositata il 05.05.2015, accoglieva i ricorsi riuniti, con le motivazioni che seguono.

Visto il comma 5 dell'art. 38 del D.P.R. 600/73, si considera il documento che attesta la vincita da parte del sig. Marcon, il 02.01.2005, dell'importo di € 102.720 presso il casinò "Perla" di Nuova Gorica. Diversamente dall'Ufficio che ne contesta l'attendibilità, il Collegio ritiene che il documento sia veritiero e valido, riportando tutta una serie di elementi, a cominciare dall'intestazione del Casinò e numero di protocollo, che ne dimostrano l'attendibilità.

Detto importo, unitamente a quelli dichiarati dai ricorrenti ai fini reddittuali si palesa ampiamente sufficiente a dimostrare la reale capacità reddituale a fronte di una capacità di spesa sinteticamente determinata.

Un ulteriore elemento non valutato dall'Ufficio attiene all'ulteriore vincita nel 2007 dell'importo di € 64.000,00 e dell'elargizione in denaro della sorella, sempre nel 2007, per € 150.000,00. Al contrario, ritiene il Collegio, che tali somme siano correlabili agli incrementi patrimoniali, che, pertanto, non possono essere considerati all'interno del reddito sintetico accertato, che li comprende e che così, va ulteriormente ridotto.

APPELLO DELL'UFFICIO

Omessa, insufficiente ed erronea motivazione della sentenza circa un fatto decisivo per il Giudizio

La Commissione di prime cure non ha valutato in concreto l'adeguatezza delle prove offerte dalle parti a dimostrazione dell'effettiva percezione/disponibilità dell'importo delle vincite. Infatti i documenti prodotti sono insufficienti ai fini probatori.

Per quanto riguarda la vincita di € 64.000,00 del 2007, essa è stata regolata con due assegni circolari, ma non risulta come sia stato monetizzato tale importo, non risultando che gli assegni siano stati versati in un conto corrente.

Per quanto riguarda la vincita principale del 2005 di € 102.720,00, si ribadisce l'inadeguatezza in chiave probatoria del documento (certificato di vincita) prodotto.

Non risulta come l'importo sia stato corrisposto, non risultando prodotti assegni o bonifici in conto corrente.

Oltre a non essere congruamente documentata dal contribuente l'effettiva disponibilità degli importi, non è parimenti dimostrata la continuità dell'asserito possesso delle somme, nonché l'utilizzo o la destinazione delle stesse per il sostenimento delle spese necessarie, non solo al mantenimento dei beni indice di capacità contributiva individuati, ma anche delle spese correnti, ordinarie e straordinarie.

Quanto all'elargizione di denaro ricevuta dalla sorella del Marcon, occorre precisare come gli assegni provenienti dal conto corrente di quest'ultima siano tutti datati 2007, dunque sono del tutto irrilevanti a comprovare una capacità di spesa per l'anno d'imposta in esame, ovvero il 2005.

Ad ogni modo, si evidenzia che comunque, al fine di ridurre la quota di spesa per incremento patrimoniale (come si vorrebbe in sentenza impugnata), non è sufficiente il limitarsi ad indicare l'esistenza di disponibilità finanziarie, ma il nesso eziologico tra queste e le spese sostenute. In assenza di una tale dimostrazione, non può ritenersi

provato che tali risorse siano state impiegate per il finanziamento delle spese, sia delle spese per incrementi patrimoniali, che concorrono nell'accertamento sintetico a determinare il maggior reddito, che delle spese presunte collegate ai beni indici di capacità reddituale. Insomma le somme successivamente ricevute (elargizioni 2007) rappresentano di per sé incrementi patrimoniali 2007, più che dimostrazione di possesso di prove idonee a vincere le presunzioni di cui all'art. 38 del D.P.R. 600/73.

CONTRODEDUZIONI DEL CONTRIBUENTE

Il contribuente ribadisce la validità probatoria del documento/certificato della vincita al casinò di € 102.720,00 realizzata il 02.01.2005, validità riconosciuta dalla sentenza appellata. Infatti tale documento è completo di ogni elemento: intestazione del casinò, numero di protocollo, dati anagrafici del vincitore, importo del corrispettivo, modalità di erogazione, sottoscrizione del direttore, data.

Il comma 5° dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/73 prevede la facoltà per il contribuente di dimostrare che il maggior reddito accertato per via sintetica è costituito da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. Il comma 5° chiude così: "l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione".

Ebbene, osserva il contribuente che la documentazione prodotta comprova sia l'entità dei redditi, che il loro possesso. Ci si riferisce sia alla vincita di € 102.720,00 di cui sopra, che all'ulteriore vincita di € 64.000 al casinò di Venezia, avvenuta nel 2007, comprovata da due assegni bancari e alla elargizione della sorella nel 2007 per € 150.000,00, documentata con una serie di matrici di assegni e con l'estratto del conto intestato al Marcon, ove appare l'accredito della somma.

Quanto alla locuzione nel comma 5° "l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso", essa significa solo consequenzialità temporale fra percezione del reddito e sostenimento delle spese, che sussiste nel nostro caso, essendo la prima vincita del 02.01.2005.

L'Ufficio appellante pretende che si dimostri l'utilizzo delle vincite o la loro destinazione per il sostenimento delle spese necessarie al mantenimento dei beni indice di capacità contributiva, oltrechè al sostenimento degli incrementi patrimoniali. Nessuna norma lo prevede e ciò è comunque illogico.

Ebbene l'art. 38 chiede di dimostrare il possesso dei redditi e non certo la loro destinazione.

Quanto alle elargizioni della sorella Marcon Tiziana per € 150.000,00 avvenute nel 2007, si osserva che gli incrementi patrimoniali vanno depurati, ai fini dell'accertamento sintetico, delle fonti di finanziamento ottenute nell'anno, quali, ad esempio, i disinvestimenti patrimoniali o, appunto le elargizioni da familiari.

Sul punto va confermato quanto ritenuto dalla sentenza impugnata: sostanzialmente le disponibilità acquisite nel 2007 vanno ad incidere in senso riduttivo degli incrementi patrimoniali considerati nei quattro anni precedenti e quindi a sterilizzare quelli considerati, per un quinto, nell'accertamento induttivo degli anni 2005 e 2006.

Le elargizioni patrimoniali effettuate dalla sorella non possono essere considerate di per sé "incrementi patrimoniali", come sostiene l'Ufficio, ma vanno invece ad incidere, come appena detto, in senso ulteriormente riduttivo del reddito sintetico accertato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appellante Ufficio eccepisce l'inadeguatezza, ai fini probatori, dei documenti attinenti alle vincite al casinò e particolarmente di quella di € 102.720,00 al Casinò di Nova Gorica del 02.01.2005.

A riguardo si ritiene del tutto valido il documento. Infatti il certificato di vincita al Casinò di Nova Gorica reca l'intestazione, il numero di protocollo, i dati anagrafici del vincitore, l'ammontare della vincita, la sottoscrizione del direttore, dell'ispettore e dell'amministratore della casa da gioco.

Non si ritiene necessaria la dimostrazione delle modalità di erogazione, se per contanti, assegni o bonifico.

Il comma 5° dell'art. 38 del D.P.R. prevede la facoltà per il contribuente di dimostrare che il maggior reddito accertato per via sintetica sia costituito da "redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta" oppure, si ritiene, da altre disponibilità, come la vincita al casinò.

Pertanto la disponibilità di mezzi finanziari, di cui alla vincita di € 102.720,00 suddetta, va a giustificare le spese di mantenimento dei beni indice e gli incrementi

patrimoniali imputati all'anno 2005 e sostanzialmente ad annullare il maggior reddito accertato in via sintetica per il 2005.

Il comma 5° dell'art. 38 chiude con la locuzione "l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione".

Si interpreta anzitutto tale norma nel senso che la disponibilità a "copertura" del maggior reddito deve precedere temporalmente il sostenimento delle spese, il che è nel caso in esame, essendo la vincita avvenuta il 02.01.2005.

Ulteriormente si disattende la tesi dell'Ufficio, ove sostiene che si debba provare l'utilizzo della vincita e comunque la sua destinazione al sostenimento delle spese di mantenimento dei beni indice ed agli incrementi patrimoniali (nesso eziologico).

Infatti si ritiene che, per vincere la presunzione di maggior reddito, non sia affatto necessario provare tale connessione, ma sia sufficiente l'esistenza e la capienza delle disponibilità. Conformemente la Corte di Cassazione n. 6396/2014.

Quanto sopra vale per l'accertamento relativo al 2005, ma andiamo ora a considerare un altro aspetto, che conduce all'annullamento sia dell'accertamento 2005 che 2006, di cui al presente contenzioso.

L'art. 38, co. 4° del D.P.R. 600/73 dispone che l'Ufficio può determinare sinteticamente il reddito "quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato" e quando contemporaneamente "il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi d'imposta".

L'Ufficio sostiene negli avvisi di accertamento che "lo scostamento per almeno un quarto" sussiste per ambo le annualità accertate 2005 e 2006; insomma che vengono rispettate le condizioni previste dal 4° comma art. 38.

Ebbene per il 2005 si dimostra che la vincita al casinò supera di gran lunga il reddito accertato al netto del 25%, sussistendo pertanto la congruità richiesta.

Di conseguenza non sussiste più la condizione di non congruità per un biennio (qui 2005 e 2006) e pertanto ambo gli accertamenti vanno annullati.

Irrilevante ed assorbita la questione del riflesso delle disponibilità 2007 (vincita di € 64.000 ed elargizione della sorella di € 150.000) sugli accertamenti 2005 e 2006.

La Commissione,

P.Q.M.

respinge l'appello dell'Ufficio, confermando la sentenza di primo grado.

Condanna l'Ufficio al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 1.500,00,
oltre ad accessori.

Venezia, 11.05.2016

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

